

PORTOGALLO

**Tribunale costituzionale, *acórdão n. 1133/2025*, del 15 dicembre,
sull'illegittimità, accertata in via preventiva, di talune disposizioni del
decreto n. 17/XVII, che novella il regime giuridico della cittadinanza**

23/12/2025

Nell'ultimo periodo, il Governo portoghese, presieduto da Luís Montenegro, ha avviato un processo di revisione della normativa in materia di *status* dello straniero¹ e di regime della cittadinanza. Tale riforma è stata giudicata eccessivamente restrittiva da ampi settori del mondo politico, sociale e giuridico.

Il 5 novembre 2025 è stato pubblicato il *decreto n. 17/XVII* dell'Assemblea della Repubblica, che intendeva novellare la *Lei da Nacionalidade Portuguesa*. Tra gli obiettivi prefigurati dal legislatore, vi era l'individuazione più precisa dei soggetti che, oltre ad avere un legame effettivo e genuino con lo Stato, intendono approfondire la propria integrazione e partecipare attivamente alla vita della comunità portoghese.

Il Tribunale costituzionale, adito in via preventiva da cinquanta deputati², ha dichiarato l'illegittimità di quattro disposizioni³, illustrate di seguito.

L'art. 6, comma 1, par. f), della *Lei da Nacionalidade Portuguesa*, nella nuova versione introdotta dal *decreto*, prevedeva, tra i requisiti per la naturalizzazione, che il richiedente non fosse stato condannato con sentenza definitiva a una pena detentiva pari o superiore a due anni (a fronte dei tre attuali), per un reato punibile secondo la legge portoghese. Il *plenum* ha rilevato che l'art. 30, comma 4, CRP stabilisce che «[n]essuna pena comporta come effetto necessario la perdita di qualunque diritto civile, professionale o politico». Tale divieto si fonda sul principio della dignità umana – riconosciuta, in democrazia, alla persona in quanto tale, e non al cittadino esemplare – e si ricollega al principio di necessità delle pene. Sebbene la condanna per un determinato reato o per specifiche categorie di reati possa costituire, in astratto, un'informazione rilevante ai fini di un'eventuale perdita di diritti civili, politici o professionali, è illegittimo che questa sia la diretta conseguenza della mera condanna a una pena detentiva, disgiunta dalla valutazione del reato specifico e della sua incidenza sul legame effettivo di appartenenza alla comunità dell'interessato. La disposizione violava pertanto il diritto fondamentale alla cittadinanza (art. 26, comma 1, CRP), in combinato disposto con gli artt. 18, comma 2 (principio di proporzionalità), e 30, comma 4, CRP.

¹ V. la precedente segnalazione *Portogallo – Tribunale costituzionale, acórdão n. 785/2025, dell'8 agosto, che accoglie in parte qua il ricorso preventivo del Presidente Rebelo su talune disposizioni del decreto n. 6/XVII riguardanti il riconciliamento familiare e la tutela giurisdizionale degli stranieri*, del 03/10/2025.

² Cfr. *Requerimentos do PS para análise da Lei da Nacionalidade já estão no Tribunal Constitucional*, in *Diário de Notícias*, del 19/11/2025.

³ Le decisioni relative all'incostituzionalità degli artt. 6, comma 1, par. f), e 12-B, comma 3, della *Lei da Nacionalidade Portuguesa* e dell'art. 7, commi 3 e 4, del *decreto*, sono state assunte all'unanimità del collegio; quella sull'illegittimità dell'art. 9, comma 1, par. a), è stata adottata a maggioranza.

Il nuovo art. 9, comma 1, par. a), della *Lei da Nacionalidade Portuguesa*, riguardante i motivi di opposizione all’acquisto della cittadinanza portoghese «per volontà»⁴, disponeva che, al fine di accertare un’eventuale assenza di legami di effettivo inserimento nella comunità, si dovesse tenere conto «della dimostrazione di comportamenti che, in modo conclamato e ostentativo, rifiutino l’adesione alla comunità nazionale, alle sue istituzioni rappresentative e ai simboli nazionali». Il Tribunale costituzionale ha dichiarato che, nonostante i nuovi requisiti introdotti mirassero a precisare il presupposto dell’assenza di legami, la mancata indicazione dei criteri che definiscono gli anzidetti comportamenti ha violato il principio di determinatezza, il principio dello Stato di diritto democratico (art. 2 CRP) e la riserva assoluta di legge parlamentare (art. 164, par. f, CRP).

L’art. 12-B, comma 1, della *Lei da Nacionalidade Portuguesa* stabilisce che il possesso in buona fede della cittadinanza portoghese, originaria o acquisita, da almeno dieci anni costituisce causa di consolidamento della cittadinanza, anche quando l’atto che ne abbia determinato l’attribuzione o l’acquisizione sia stato dichiarato nullo dall’autorità amministrativa o giudiziaria. Tuttavia, il nuovo art. 12-B, comma 3, prevedeva che tale consolidamento non operasse nei casi in cui il possesso della cittadinanza fosse stato ottenuto in modo manifestamente fraudolento. Ad avviso del *plenum*, sebbene risulti evidente che il legislatore intendesse riferirsi a situazioni di frode più intensa, la nuova disposizione difettava di chiarezza e non forniva alcun criterio per distinguere tali ipotesi da quelle del comma 1, configurando così una violazione del principio di determinatezza e della riserva assoluta di legge parlamentare.

L’art. 7, comma 3, del *decreto* stabiliva che l’accoglimento delle richieste di attribuzione o acquisizione della cittadinanza pendenti fosse subordinato al rispetto, alla data della loro presentazione, dei requisiti stabiliti dalla *Lei da Nacionalidade Portuguesa*, nella versione precedente alla riforma. Ai sensi del comma 4, la disposizione aveva natura interpretativa. Attualmente, il momento rilevante per la verifica dei requisiti è quello della data della decisione sulla domanda. Il Tribunale costituzionale ha dichiarato la violazione del principio del legittimo affidamento, insito nel principio dello Stato di diritto (art. 2 CRP).

La sentenza reca l’opinione concorrente della giudice costituzionale Maria Benedita Urbano e l’opinione dissentente del giudice costituzionale João Carlos Loureiro

L’*acórdão* n. 1133/2025 è reperibile *online* [qui](#).

Dopo la pubblicazione della sentenza, il Presidente della Repubblica ha posto il voto all’iniziativa e ha restituito il *decreto* n. 17/XVII all’Assemblea della Repubblica (v. [qui](#) il comunicato stampa del 19/12/2025).

Carmen Guerrero Picó

⁴ Possono richiederla: i figli minori o incapaci di un genitore che acquisti la cittadinanza portoghese; il coniuge o il *partner* di un cittadino portoghese (dopo tre anni); e i soggetti che abbiano perso la cittadinanza portoghese in seguito a una dichiarazione resa durante una precedente incapacità (artt. 2-4 della *Lei da Nacionalidade Portuguesa*).